

## **Guida per l'accesso alla Cassa integrazione in Deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020 in Umbria in attuazione dell'Accordo Quadro con le parti sociali di cui alla DGR del 25.03.2020 n. 212**

### ***Chi può richiedere la CIGD***

Possono accedere alla Cassa integrazione in Deroga (CIGD) per le **unità locali/operative site in Umbria** i cui lavoratori subordinati sono stati sospesi in tutto o in parte a causa degli effetti economici negativi conseguenti il fenomeno epidemiologico COVID19 e le misure di contenimento previste:

I datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e **con esclusione dei datori di lavoro domestici, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro** (di cui al D.lgs 148/2015 e smi così come integrati dagli artt. 19, 20 e 21 del DL18/2020).

**Sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 19, 20 e 21 del DL 18/2020 a meno che non abbiano accesso agli stessi in ragione delle specifiche normative che ne disciplinano l'operatività ovvero in ragione dell'esaurimento delle specifiche dotazioni finanziaria.**

**La Circolare INPS n. 47 del 28.03.2020 prevede che non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo in quanto gli oneri finanziari relativi alla prestazione con causale "emergenza COVID-19" sono a carico del bilancio dello Stato. Ne consegue che solo in caso di esaurimento delle risorse destinate alle richieste ai fondi con causale "emergenza COVID-19" i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei fondi di solidarietà avrebbero accesso alla CIGD. La stessa circolare ha anche chiarito che i datori di lavoro interessati da fondi di solidarietà non ancora operativi qualora occupino più di 5 dipendenti potranno continuare ad accedere al FIS, mentre quelli che occupano fino a 5 dipendenti potranno accedere alla CIGD.**

**I datori agricoli devono ricorrere prioritariamente all'ammortizzatore di settore CISOA con causale "COVID-19 CISOA" per i propri lavoratori a tempo indeterminato che ne hanno i requisiti; qualora l'azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili nell'anno, sarà possibile richiedere la CIGD, che invece è fruibile da subito per coloro che non hanno il requisito d'accesso alla CISOA e hanno i requisiti successivamente indicati.**

**Le aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS e che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere ai sensi dell'articolo 20 del DL 18/2020 alle integrazioni salariali ordinarie di cui all'articolo 19 del DL 18/2020, possono richiedere la cassa integrazione in deroga.**

**I datori di lavoro che hanno unità operative coinvolte in 5 o più regioni devono avanzare domanda al Ministero del lavoro e non alle singole regioni.**

### **Lavoratori beneficiari di CIGD:**

Accedono all'ammortizzatore i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, **che risultino in forza alla data del 23.02.2020 presso l'unità produttiva che fa richiesta di CIGD**. Non è richiesta l'anzianità minima di 90 giornate ma è sufficiente essere stati assunti alla data del 23 Febbraio 2020 o precedente.

Nel caso dei lavoratori a termine di qualunque settore, qualora la scadenza contrattuale sia antecedente il termine della domanda, l'ammortizzatore termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

In caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

**Per l'accesso alla cassa integrazione in deroga non è richiesto il previo utilizzo di ferie e permessi come da circolare INPS n. 47/2020.**

Fatta salva diversa futura interpretazione da parte del MLPS e di INPS, vista le circolari 47 /2020 e 49/2020 che nulla dicono riguardo all'incompatibilità, non trova applicazione la previsione dell'accordo quadro di cui alla DGR 212/2020 relativamente all'esclusione dal beneficio della cassa integrazione in deroga degli operai agricoli a tempo determinato destinatari del sostegno al reddito previsto all'art. 30 del DL 18/2020 (indennità lavoratori del settore agricolo).

**Accedono alla CIGD i lavoratori dell'agricoltura** a tempo indeterminato o determinato che non hanno accesso ad altri ammortizzatori per tale tipologia di sospensione (v. CISOA-COVID 19), inclusi i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o "nulla osta") al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al periodo richiesto o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.

I lavoratori intermittenti, come specificato dalla Circolare INPS 47/2020 possono accedere così come previsto dalla circolare INPS 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti il periodo richiesto, a parziale modifica di quanto previsto nell'Accordo quadro di cui alla DGR 212/2020 che prevedeva che la media fosse calcolata sulle 9 settimane precedenti.

I lavoratori somministrati, solo se non già coperti dal Fondo di solidarietà bilaterale (per il quale vale quanto scritto in precedenza e previsto dalla circolare INPS n. 47/2020) possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori ordinari e/o in deroga per i propri dipendenti.

Nella istanza stampabile al termine della procedura SARE per le domande contenenti queste 3 tipologie di lavoratori è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante.

---

### Quale periodo di CIGD è possibile richiedere e come

**La domanda di CIGD è da intendersi per unità locale/produttiva.** Ogni unità locale/produttiva ha a disposizione al massimo 9 settimane di CIGD. **Le 9 settimane non sono quindi da intendersi per singolo lavoratore.**

I periodi richiesti non possono essere **antecedenti la data del 23.02.2020 e successivi al 30.06.2020 e avere una durata complessiva massima pari a 9 settimane** (corrispondenti a 63 giorni di calendario).

Solo nel caso in cui la settimana lavorativa dell'unità locale sia articolata su 7 giornate alle 9 settimane corrisponderanno 63 giorni fruibili di CIGD; nel caso sia articolata su 6 giorni le giornate di CIGD saranno 54 e su 5 saranno 45.

Non disponendo dell'informazione sul numero di giorni su cui è articolata la settimana lavorativa nelle singole unità produttive **verranno accettate solo domande che prevedono periodi corrispondenti a settimane intere di calendario.**

**Se la necessità di integrazione salariale si riferisce a settimane non consecutive deve essere presentata una domanda per ogni singolo periodo consecutivo.**

**Qualora non si necessitino delle 9 settimane continuative, le settimane residue non richieste nella prima domanda, come previsto nella circolare INPS n. 47, potranno essere oggetto di una successiva domanda.**

In ogni caso **non è consentito richiedere periodi prima del giorno del loro inizio**, al fine di evitare "prenotazioni" e le domande verranno autorizzate secondo l'ordine di presentazione, fatta salva la disponibilità di risorse.

Pertanto, è possibile effettuare una richiesta per l'intero periodo di 9 settimane consecutive (es. 9 settimane da lunedì 9 marzo a domenica 10 maggio corrispondenti a 63 giorni di calendario) **ovvero presentare una seconda domanda qualora con la prima non sia stato richiesto per intero il periodo massimo di 9 settimane per le settimane residue** (esempio una prima domanda di 7 settimane da lunedì 16 marzo a domenica 3 maggio e una successiva domanda di 2 settimane da lunedì 11 maggio a domenica 24 maggio).

**Come chiarito nella circolare INPS n. 47/2020 il periodo di CIG è espresso in settimane.**

**Ogni singola domanda pertanto può prevedere un periodo minimo di una settimana intera di calendario e un massimo di nove.**

**In ogni caso i periodi richiesti essendo in settimane, devono terminare con il giorno della settimana precedente quello con cui il periodo ha avuto inizio.**

Qualora **erroneamente vengano presentate domande che prevedono frazioni di settimane**, saranno autorizzate così come pervenute ma ai fini del calcolo dei periodi residui per l'autorizzazione di una eventuale successiva domanda, **la settimana parziale precedentemente richiesta verrà considerata come intera**, onde evitare di sfiorare le 9 settimane previste come massimo autorizzabile. **Anche un solo giorno**

**in più rispetto ai 7 giorni di calendario comporta l'utilizzo di una settimana aggiuntiva. Quanto sopra in conseguenza della previsione della circolare INPS 47/2020 che il periodo di CIGD è espresso in settimane.**

***Ad esempio: periodo richiesto dal 16.03.2020 al 29.04.2020 che corrisponde a 6 settimane e 3 giorni; ai fini del calcolo del periodo fruito e di quello residuo fruibile con successiva domanda vengono considerate 7 settimane in quanto il montante delle ore autorizzate è quello di 7 settimane. La successiva domanda pertanto potrà essere presentata per massimo 2 settimane (calcolati come 14 giorni di calendario) e non per 2 settimane e 4 giorni (18 giorni di calendario).***

Essendo riferita all'unità locale/produttiva e non ai lavoratori il datore di lavoro può presentare una sola domanda per unità produttiva per lo stesso periodo; non è possibile per la stessa unità locale/produttiva inserire alcuni lavoratori dipendenti in una domanda e altri lavoratori dipendenti in un'altra domanda, a meno che le domande facciano riferimento a periodo distinti e non coincidenti neppure parzialmente. **Se ciò dovesse accadere verrà autorizzata solo la prima domanda.**

**E' invece possibile inserire in un'unica domanda più unità locali appartenenti allo stesso datore di lavoro; in questo caso il periodo richiesto deve essere obbligatoriamente analogo per tutte le unità locali inserite in domanda.**

Nella domanda vanno inserite le anagrafiche dei lavoratori per i quali si prevede il ricorso alla CIGD. Per ognuno di essi deve essere inserita la previsione di ore di ricorso alla CIGD riferita all'intero periodo richiesto in domanda, all'interno del campo **Totale ore cig**. Tale dato deve essere indicato **obbligatoriamente per ogni singolo lavoratore in quanto su tale informazione si basa il numero di ore complessivamente autorizzato all'azienda e il relativo costo trasmesso ad INPS.** Raccomandando la massima attenzione, qualora *ad es. trattasi di sospensione a zero ore per tutto il periodo il numero da indicare e calcolabile come prodotto tra il numero di ore settimanali previste da contratto, indicate anche nella scheda lavoratore (campo ore settimanali lavoratore) e il numero di settimane il periodo richiesto espresso in settimane intere ovvero va indicato un numero inferiore se trattasi di una sospensione non a zero ore.* **Qualora erroneamente venga fornito un dato superiore al massimo lavorabile – determinato come sopra dal numero di ore settimanali lavoratore per il numero di settimane richieste – la domanda viene decurtata d'ufficio del numero di ore in eccedenza in sede di autorizzazione.**

La presentazione delle domande ad ARPAL Umbria avviene in via telematica per il tramite del sistema SARE all'indirizzo <https://www.arpalumbria.it/servizi-online/servizi-online-impresse/accesso-sare> anche per il tramite dei soggetti abilitati all'invio delle comunicazioni obbligatorie compilando tutti i campi obbligatori con le informazioni richieste, così come illustrato nell'apposita guida all'utilizzo del SARE.

Alla richiesta SARE è obbligatorio allegare in formato pdf:

- l'istanza, stampata dal sistema SARE debitamente firmata dal legale rappresentante o suo delegato, in regola con la vigente normativa in materia di bollo, comprensiva di copia del documento di identità dello stesso (se trattasi di delegato: copia della delega e del documento del delegante e del delegato) e scannerizzata in formato pdf, contenete informazioni sull'unità locale/operativa coinvolta, al

numero di dipendenti ivi occupato e il numero di dipendenti inseriti in domanda, il periodo richiesto, oltre a dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in merito all'impossibilità di fruire di altri ammortizzatori, sull'eventuale accordo sindacale e apposite dichiarazioni se tra i lavoratori figurano lavoratori a tempo determinato dell'agricoltura, somministrati o lavoratori intermittenti;

- nel caso il datore di lavoro occupi nel complesso più di 5 dipendenti (a prescindere dal numero occupati nell'unità locale richiedente), l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale utilizzando i modelli resi disponibili nel sito di ARPAL Umbria, (<https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga>) – o in alternativa altri predisposti a livello nazionale - nei quali viene indicata la causale prevista dal DL 18/2020 “in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il numero dei lavoratori coinvolti. Detto verbale, debitamente sottoscritto dal datore di lavoro, può essere condiviso con OOSS oltre che in sede di esame congiunto anche per via telematica (ad es. allegando al verbale lo scambio di mail da cui risulti la condivisione); l'esame congiunto si considera favorevolmente espletato se entro 3 giorni non sarà pervenuta al datore di lavoro risposta da parte delle OOSS territoriali, dando conto sul verbale stesso di tale “silenzio assenso” e allegando prova dell'invio dello stesso alle OOSS.

**Sarà possibile presentare le domande dalle ore 15 del 1 aprile 2020 come riportato su <https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga>.**

**Le domande di CIGD trasmesse, con qualsiasi modalità, in data antecedente alla data di cui sopra non verranno prese in considerazione così come quelle presentate successivamente al 30 giugno 2020.**

**L'INVIO DELLA DOMANDA VIENE ASSOLTO CON LA SOLA TRASMISSIONE A MEZZO IL SISTEMA “SARe” CHE CONSENTE SIA DI INVIARE IL FLUSSO TELEMATICO SIA DI INSERIRE QUALI ALLEGATI IN FORMATO PDF DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.**

**NON DOVRA' ESSERE INVIATA NESSUNA PEC.**

#### ***Autorizzazione delle domande***

**Le richieste complete saranno autorizzate da ARPAL Umbria secondo l'ordine SARe, identificato dalla data e dal codice attribuito dal sistema SARe che ne determina l'ordinamento nel gestionale dedicato. L'autorizzazione avviene nei limiti di capienza delle risorse assegnate. Il DL 18/2020 prevede che al raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.**

L'istruttoria delle domande comprende il controllo della presenza e della corretta compilazione dell'accordo sindacale se previsto (sopra a 5 dipendenti) e dell'istanza allegata alla domanda SARe. Qualora l'istruttoria ravvisi delle inesattezze e la necessità di integrazioni, esse sono operate mediante l'invio di una nuova domanda. Le domande presentate con informazioni incomplete o errate non saranno infatti autorizzate; il datore di lavoro potrà presentare una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico di presentazione.

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Politiche integrate del lavoro di ARPAL Umbria.

Il calcolo della stima dell'impegnato verrà effettuato moltiplicando le ore autorizzate per il costo medio di un'ora di CIGD, così come riportato nella circolare INPS 47/2020, **pari a 8,10 euro**.

Le richieste autorizzate vengono inviate ad INPS in via telematica entro 48 ore dal provvedimento di autorizzazione assunto a completamento della fase istruttoria riportante il numero di decreto convenzionale "33193" individuato dalla nota INPS 1287/2020 o altro numero successivamente indicato.

ARPAL Umbria pubblicherà sul proprio sito istituzionale tutti i provvedimenti di autorizzazione contenenti la ragione sociale delle imprese beneficiarie, il comune dell'unità produttiva, il numero dei lavoratori, il periodo autorizzato, e le relative ore.

**TALE PUBBLICAZIONE SOSTITUIRÀ A TUTTI GLI EFFETTI LA NOTIFICA DELL'AVVENUTA AUTORIZZAZIONE.**

#### ***Adempimenti successivi da parte dei richiedenti***

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'art 44, comma 6-ter del D.lgs n. 148/2015.

**Una volta autorizzata la domanda da parte di ARPAL Umbria, e ricevuto da INPS tramite cassetto o pec l'autorizzazione i datori di lavoro hanno l'obbligo di inviare all'INPS i modelli SR41 per la liquidazione ai lavoratori dei trattamenti di CIGD nei termini previsti dalla normativa nazionale (art. 44 c. 6 ter del Dlgs n. 148/2015 e smi).**

L'errata dichiarazione dei requisiti, quali ad esempio l'impossibilità di accedere ad altri ammortizzatori, riscontrate a seguito di verifiche INPS, intervenute successivamente alla autorizzazione, comporterà l'automatico annullamento del provvedimento regionale e la conseguente ripetizione dell'indebito da parte dell'INPS.

Ai fini del monitoraggio delle risorse è necessario provvedere mediante il sistema SARE, entro il 25esimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, alla rendicontazione del numero delle giornate in cui è stata utilizzata la CIGD nell'unità locale e il numero delle ore fruite dai singoli lavoratori previsti nella domanda e coincidenti con l'ammontare complessivamente richiesto ad INPS con il modello SR41.

La comunicazione dell'utilizzo mensile dovrà essere sempre fornita anche se pari a zero.

L'assenza di detta comunicazione potrà comportare la non autorizzazione di ulteriori domande nell'ipotesi in cui la normativa nazionale preveda periodi aggiuntivi rispetto quanto disciplinato all'art. 22 del DL 18/2020 o nel caso in cui si sia scelto di non richiedere il periodo di 9 settimane con un'unica domanda volendo fruirne in maniera non continuativa.

Le regioni non possono, infatti, emettere provvedimenti concessori una volta raggiunto il tetto massimo delle risorse assegnate anche in via prospettica. **Al fine di evitare tale blocco è necessario avere contezza**

dell'effettiva fruizione fatta dalle imprese dei periodi autorizzati e che le stesse inviino ad INPS i modelli di richiesta di pagamento SR41 nel più breve possibile.

Una volta raggiunto il tetto massimo autorizzabile in via prospettica sarà possibile liberare risorse solo una volta pervenuti gli SR41 relativi alla domanda che pertanto non potrà produrre ulteriori effetti finanziari, sostituendo la spesa effettiva alla spesa stimata a preventivo al momento dell'autorizzazione.

Di seguito uno schema riassuntivo del flusso condiviso tra ARPAL Umbria e INPS- Direzione regionale UMBRIA

